SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 maggio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 125

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2011.

Modifica del decreto 8 maggio 2010 relativo alla sospensione del Sig. Roberto Conte dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli prot. n. 0032572 del 28 aprile 2010, con la quale si comunicava la proclamazione da parte dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Napoli dell'elezione del sig. Roberto Conte alla carica di consigliere regionale, già consigliere regionale della passata legislatura, destinatario di un provvedimento di accertamento della sospensione dalla carica di consigliere regionale, a decorrere dal 4 giugno 2009, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 15 luglio 2009, conseguente alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione del Giudice per le indagini preliminari, Ufficio quarto, del 4 giugno 2009, con la quale era stata disposta, nei confronti del consigliere regionale sig. Roberto Conte, la condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, per i reati di cui agli articoli 110 e 416-*bis*, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, ed ottavo del codice penale, ascritti nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Proc. Penale n. 54040/08, con esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 416-*bis*, comma 6, del codice penale;

Visto il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di accertamento della sospensione dalla carica di Consigliere della Regione Campania nei confronti del sig. Roberto Conte, datato 8 maggio 2010, con decorrenza ulteriore dalla data dell'atto di proclamazione da parte dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte d'Appello di Napoli avvenuta il 28 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990;

Vista la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, datata 11 gennaio 2011, con la quale veniva inviato a questo Dipartimento copia del ricorso ex articolo 700 c.p.c., promosso dal sig. Roberto Conte, il quale chiedeva che venisse accertata la cessazione del periodo di sospensione dello stesso dalla carica di consigliere regionale della Campania alla data del 4 dicembre 2010, essendo decorso il periodo di diciotto mesi di sospensione dalla carica di consigliere regionale;

Vista la successiva nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, datata 22 marzo 2011, con la quale è stata trasmessa l'ordinanza del Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - del 7 marzo 2011, notificata in data 14 marzo 2011, che accoglie il ricorso del sig. Roberto Conte avverso il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di sospensione dalla carica di consigliere regionale datato 8 maggio 2010, dichiarando ormai decorso alla data del 4 dicembre 2010 il termine di 18 mesi - previsto dall' art. 15, comma 4-*bis* della legge n.55/1990 - di sospensione di Roberto Conte dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania e per l'effetto ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri «di adottare i provvedimenti consequenziali»;

Vista la citata ordinanza la quale nelle motivazioni affermava che «non avendo il secondo decreto - così come il primo - del Presidente del Consiglio dei Ministri natura costitutiva è legittimo dubitare che il termine di 18 mesi decorra nuovamente dalla seconda consiliatura regionale», precisando che l'articolo 15, comma 4-*bis* della legge n. 55/1990 «disciplina il venir meno della sospensione dopo 18 mesi come fattispecie base, derogabile solo ove entro questo termine intervenga la sentenza negativa di appello, la quale provoca l'aggiungersi di ulteriori 12 mesi al periodo effettivamente consumato ... mai la sospensione complessiva potrà dunque protrarsi per effettivi 30 mesi ...»;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere all'esecuzione della citata ordinanza del Tribunale di Napoli che «dichiara decorso alla data del 4 dicembre 2010 il termine di diciotto mesi - previsto dall'art. 15 comma 4-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55 - di sospensione di Conte Roberto dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania e, per l'effetto, ordina alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di adottare i provvedimenti consequenziali»;

Rilevata la necessità, quindi, di provvedere a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 maggio 2010 provvedendo alla sua sostituzione;

Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro dell'interno;

Decreta

che è decorso alla data del 4 dicembre 2010 il termine di diciotto mesi - previsto dall'articolo 15, comma 4-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55 - di sospensione di Conte Roberto dalla carica di consigliere regionale della Regione Campania.

Roma, 21 aprile 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
FITTO

11A06575

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle *B)*- sigarette - e *B)* – sigaretti - allegate al decreto direttoriale 3 maggio 2011, alle tabelle *B)* – sigari - e *D)* – tabacco da fiuto o mastico -, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *C)* – altro tabacco da fumo -, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella E)- tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011;

Viste l'istanze con le quali la Maga Team Srl , la International Tobacco Agency Srl, la Gutab Trading Srl, la Continental Tobacco Italy Srl, la J. Cortes Cigars NV e la Pipe Brebbia Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alle tabelle *A)* e *B)* – sigaretti - allegate al decreto direttoriale 3 maggio 2011, alla tabella *B)* – sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, alla tabella *C)* allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARI E SIGARETTI (TABELLA B)				
SIGARI	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
CAO EILEEN'S DREAM	da 1 pezzo	700,00	720,00	3,60
DE MEDICI ANISETTE	da 5 pezzi	152,00	160,00	4,00
DE MEDICI CACAO	da 5 pezzi	152,00	160,00	4,00
DE MEDICI CAFFE'	da 5 pezzi	152,00	160,00	4,00
DE MEDICI CLASSICO	da 5 pezzi	180,00	200,00	5,00
DE MEDICI CLASSICO MEZZO SIGARO	da 5 pezzi	128,00	160,00	4,00
DE MEDICI RUM	da 5 pezzi	152,00	160,00	4,00
DE MEDICI SAMBUCA	da 5 pezzi	152,00	160,00	4,00
SIGARETTI				
AUSTIN FILTER CIGARILLOS	da 20 pezzi	52,00	56,00	2,80
CHIWAWA MINI	da 20 pezzi	64,00	68,00	3,40
CHIWAWA VANILLA MINI	da 20 pezzi	64,00	68,00	3,40
MATRIX	da 20 pezzi	48,00	58,00	2,90
NEOS PACIFIC AROMATIC	da 10 pezzi	112,00	116,00	2,90
NEOS PACIFIC CAFFE'	da 10 pezzi	112,00	116,00	2,90
ROLL'S RED	da 20 pezzi	58,00	62,00	3,10
ROLL'S WHITE	da 20 pezzi	58,00	62,00	3,10
SILVERADO CHERRY	da 20 pezzi	48,00	58,00	2,90
SILVERADO VANILLA	da 20 pezzi	48,00	58,00	2,90

TABACCO TRINCIATO PER PIPA (TABELLA C)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BILL BAILEY'S BALKAN BLEND	da 50 grammi	294,00	298,00	14,90
BILL BAILEY'S BEST BLEND	da 50 grammi	264,00	270,00	13,50
BILL BAILEY'S BOURBON BLEND	da 50 grammi	264,00	270,00	13,50
BILL BAILEY'S BOWLING BLEND	da 50 grammi	264,00	270,00	13,50
BRODER PETERSEN'S SPECIAL	da 50 grammi	274,00	278,00	13,90
C.A.O. INDIPENDENCE	da 50 grammi	274,00	278,00	13,90
C.A.O. LIBERTY	da 50 grammi	294,00	300,00	15,00
C.A.O. MIDNIGHT RIDE	da 50 grammi	290,00	296,00	14,80
C.A.O. OLD IRONSIDES	da 50 grammi	294,00	300,00	15,00
C.A.O. PATRIOT FLAKE	da 50 grammi	280,00	290,00	14,50
CHRISTMAS BLEND -IL TABACCO DI NATALE-WEIHNACHTS TABAK	da 100 grammi	280,00	284,00	28,40
DA VINCI	da 50 grammi	290,00	296,00	14,80
DEVIL'S HOLIDAY	da 100 grammi	245,00	249,00	24,90
GOLD OF MYSORE	da 100 grammi	248,00	252,00	25,20
GORDON PYM	da 50 grammi	278,00	284,00	14,20

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
M A DEN DANSKE DROM	da 100 grammi	242,00	245,00	24,50
MAC BAREN CUBE	da 100 grammi	328,00	330,00	33,00
MAC BAREN DARK TWIST	da 100 grammi	240,00	243,00	24,30
MAC BAREN LATAKIA BLEND	da 100 grammi	235,00	239,00	23,90
MAC BAREN MATURE VIRGINIA	da 100 grammi	240,00	245,00	24,50
MAC BAREN N°8 LIMITED EDITION	da 100 grammi	328,00	330,00	33,00
MAC BAREN NAVY FLAKE	da 100 grammi	220,00	225,00	22,50
MAC BAREN NORWOOD	da 100 grammi	220,00	225,00	22,50
MAC BAREN PLUMCAKE	da 100 grammi	220,00	225,00	22,50
MAC BAREN ROLL CAKE	da 100 grammi	252,00	255,00	25,50
MAC BAREN THE SOLENT MIXTURE	da 100 grammi	235,00	238,00	23,80
MAC BAREN VINTAGE SYRIAN	da 100 grammi	240,00	245,00	24,50
MILONGA	da 100 grammi	248,00	252,00	25,20
OCEAN LINER BLACK & BRIGHT	da 100 grammi	240,00	244,00	24,40
OCEAN LINER FLAKE & CAVENDISH	da 100 grammi	287,00	290,00	29,00
OCEAN LINER SWEET & EASY	da 100 grammi	287,00	290,00	29,00
SKIPPER'S FLAKE	da 50 grammi	274,00	278,00	13,90
SWEET VANILLA HONEYDEW	da 50 grammi	290,00	296,00	14,80
THE MALTHOUSE FOUNDER"S RESERVE	da 50 grammi	260,00	264,00	13,20
THE MELLOW MALLARD	da 50 grammi	284,00	286,00	14,30
THE SEASONS HARVESTTIME	da 50 grammi	266,00	270,00	13,50
THE SEASONS SPRINGTIME	da 50 grammi	266,00	270,00	13,50
THE SEASONS SUMMERTIME	da 50 grammi	266,00	270,00	13,50
THE SEASONS WINTERTIME	da 50 grammi	266,00	270,00	13,50
TIMM LONDON BLEND 1000	da 100 grammi	237,00	242,00	24,20
TIMM LONDON BLEND 250	da 100 grammi	225,00	230,00	23,00
TORBEN DANSK 999	da 100 grammi	246,00	250,00	25,00
TORBEN DANSK BLACK CAVENDISH	da 50 grammi	260,00	266,00	13,30
TORBEN DANSK BLACK VELVET	da 50 grammi	276,00	280,00	14,00
TORBEN DANSK BLUE NOTE	da 50 grammi	276,00	280,00	14,00
TORBEN DANSK BURLEY	da 50 grammi	256,00	260,00	13,00
TORBEN DANSK KENTUCKY U.S.A.	da 50 grammi	294,00	300,00	15,00
TORBEN DANSK LATAKIA CYPERN	da 50 grammi	280,00	286,00	14,30
TORBEN DANSK N. 11 MELLOW MIXTURE	da 100 grammi	220,00	230,00	23,00
TORBEN DANSK N. 15 SAILOR'S FLAKE	da 50 grammi	260,00	270,00	13,50
TORBEN DANSK N. 2 ORIENTAL MIXTURE	da 50 grammi	256,00	264,00	13,20
TORBEN DANSK N. 3	da 50 grammi	260,00	276,00	13,80
TORBEN DANSK N. 4 ENGLISH MIXTURE	da 50 grammi	264,00	272,00	13,60
TORBEN DANSK VIRGINIA MYSORE 1,6	da 50 grammi	270,00	276,00	13,80
TREASURE OF IRELAND CONNEMARA	da 50 grammi	260,00	266,00	13,30
TREASURE OF IRELAND DONEGAL	da 50 grammi	268,00	274,00	13,70
TREASURE OF IRELAND GALWAY	da 50 grammi	260,00	266,00	13,30
TREASURE OF IRELAND KILLARNEY	da 50 grammi	260,00	266,00	13,30
TREASURE OF IRELAND LIMERICK	da 50 grammi	268,00	274,00	13,70
TREASURE OF IRELAND SHANNON	da 50 grammi	268,00	274,00	13,70
TREASURES OF IRELAND SHAMROCK	da 50 grammi	268,00	274,00	13,70

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE (TABELLA E)				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BREBBIA ROLLING TOBACCO AMERICAN BLEND	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 161

11A06966

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 luglio 2010.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM38005 della SICC S.P.A, in Rovigo. (Prot. n. 399/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 - recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici - e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 685/Ric. del 22 ottobre 2009 di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le Linee Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto il Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 17 dicembre 2002, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Veneto per la realizzazione nell'area regionale di un Distretto Tecnologico nel settore delle Nanotecnologie;

Visto l'Accordo di programmazione negoziata siglato in data 17 marzo 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Veneto, finalizzato alla creazione in Veneto di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto le nanotecnologie, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 2005, Reg. n. 2 foglio 138;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del predetto Accordo che prevede l'impegno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nell'area territoriale della Regione Veneto;

Visti, altresì, i commi 2 e 3 del richiamato art. 4 del predetto Accordo che, per le modalità di presentazione, selezione e finanziamento dei predetti progetti, prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di appositi bandi tematici ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto, inoltre, l'art. 5 del predetto Accordo che prevede un impegno complessivo di risorse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari nel triennio a 26 milioni di euro, di cui 11 milioni di euro per il primo anno e 15 milioni di euro per il secondo e terzo anno;

Visto il decreto direttoriale n. 1762/Ric. del 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 2005, con il quale sono state definite le modalità di utilizzo, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, delle risorse per il primo anno del richiamato Accordo, pari a 11 milioni di euro;

Vista la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 3339 del 24 ottobre 2006, trasmessa con nota in data 13 novembre 2006, relativa alle modalità di attivazione delle risorse del secondo e terzo anno del richiamato Accordo;

Visto il decreto direttoriale n. 2461/Ric. del 21 novembre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2006 recante "Invito alla presentazione di progetti di ricerca, sviluppo pre-competitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto" emanato dal MIUR per l'attuazione degli interventi di cui al citato Accordo di Programma, che prevede la presentazione, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 593/2000, di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e formazione da selezionare e finanziare secondo le disposizioni del predetto D.M. 593/2000 e con un impegno complessivo di risorse FAR pari a 15 milioni di euro;

Viste le disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) per l'anno 2006, previste nel decreto n. 2298 del 6 novembre 2006, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

Viste le domande pervenute a fronte del Bando entro la scadenza prevista del 1° marzo 2007;

Visti gli esiti della preselezione prevista all'art. 5 del Bando, a seguito dei quali n. 8 progetti DM37164, DM37844, DM38005, DM38025, DM38033, DM38043, DM38063 e DM38267 sono stati avviati alle attività istruttorie previste ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 1445/Ric. del 17 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data 17 febbraio 2009 Reg. 1 foglio 88, di ammissione alle agevolazioni dei progetti DM37164, DM37844, DM38025, DM38033, DM38043 e DM38063;

Visto il decreto direttoriale n. 300/Ric. del 3 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 2009 Reg. 5 foglio 20, di ammissione alle agevolazioni del progetto DM38267;

Visti i decreti direttoriali n. 859/Ric. e n. 860/Ric. del 30 novembre 2009 di revoca delle agevolazioni disposte rispettivamente per i progetti DM38025 e DM38267;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato relativamente al progetto DM38005 che l'Amministrazione ha trasmesso al Comitato ai fini della valutazione complessiva finale;

Acquisito il parere del Comitato in ordine alla finanziabilità del progetto DM38005 espresso nella seduta del 16 dicembre 2009 e riportato nel relativo verbale;

Considerato che a seguito dell'emanazione dei sopra citati decreti direttoriali n. 1445/Ric. del 17 dicembre 2008, decreto direttoriale n. 300/Ric del 3 aprile 2009, decreto direttoriale n. 859/Ric. e n. 860/Ric. del 30 novembre 2009, il totale delle risorse impegnate risulta pari a Euro 10.772.105,00 a fronte delle citate complessive risorse disponibili da bando pari a 15 milioni di euro;

Tenuto conto, pertanto, che risultano utilizzabili risorse pari a Euro 4.227.895,00;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile alle agevolazioni nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sotto riportato progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art.12 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, a fronte del decreto direttoriale n. 2461/Ric. del 21 novembre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2006 recante "Invito alla presentazione di progetti di ricerca, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore delle nanotecnologie da realizzarsi nella regione Veneto", è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante:

DM38005 – Tema 3

Titolo Ricerca: "Realizzazione di rivestimenti nanostrutturati anticorrosione per serbatoi metallici dedicati all'accumulo di acqua calda";

Titolo Formazione:"Tecnici esperti nelle metodologie di deposizione e caratterizzazione di rivestimenti anticorrosione su metalli";

Beneficiario:SICC S.P.A. - Rovigo.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in Euro 2.601.000,00 di cui Euro 984.000,00 nella forma di contributo nella spesa e Euro 1.617.000,00 nella forma di credito agevolato.

2. Le predette risorse graveranno sulle apposite disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) relative all'anno 2006, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n.19, foglio n. 35.

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38005

Generalità del Progetto

• Domanda: DM38005 del 01/03/2007

• Progetto di Ricerca

Titolo:
Realizzazione di rivestimenti nanostrutturati anticorrosione per serbatoi metallici dedicati all'accumulo di acqua calda sanitaria

Inizio Attività: 01/09/2008

Durata mesi: 24

• Progetto di Formazione

Titolo:
Tecnici esperti nelle metodologie di deposizione e caratterizzazione di rivestimenti anticorrosione su metalli

Inizio Attività: 01/09/2008

Durata mesi: 24

• Beneficiari

SICC SPA
ROVIGO - (RO)

• Costo Totale	€ 2.750.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 2.340.000,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 160.000,00
- di cui attività di Formazione	€ 250.000,00
al netto di recuperi pari a	€ -

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38005

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	620.000	-	-	-	620.000
Spese generali	-	-	370.000	-	-	-	370.000
Attrezzature	-	-	325.000	-	-	-	325.000
Consulenze	-	-	355.000	-	250.000	-	605.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	420.000	-	-	-	420.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	2.090.000	-	250.000	-	2.340.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	2.090.000	-	250.000	-	2.340.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	40.000	-	-	-	40.000
Spese generali	-	-	20.000	-	-	-	20.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	25.000	-	-	-	25.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	75.000	-	-	-	75.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	160.000	-	-	-	160.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	160.000	-	-	-	160.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38005

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	15.000	-	-	-	15.000
Spese trasferta personale	-	-	5.000	-	-	-	5.000
Altre spese correnti	-	-	25.000	-	-	-	25.000
Strumenti e attrezzature	-	-	10.000	-	-	-	10.000
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	100.000	-	100.000
Subtotale	-	-	55.000	-	100.000	-	155.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	95.000	-	-	-	95.000
Totale	-	-	150.000	-	100.000	-	250.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38005

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	627.000,00	75.000,00	-	702.000,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	1.358.500,00	162.500,00	-	1.521.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella spesa fino a € (*)	-	-	32.000,00	-	-	32.000,00
Credito Agevolato Fino a € (*)	-	-	96.000,00	-	-	96.000,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	150.000,00	100.000,00	-	250.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38005

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	734.000,00	250.000,00	984.000,00
Credito Agevolato fino a €	1.617.000,00	-	1.617.000,00
TOTALE	2.351.000,00	250.000,00	

Condizioni Specifiche

La stipula del contratto di finanziamento è subordinata al preventivo apporto di mezzi freschi da parte dei soci, per un importo non inferiore a 650 k€, sotto forma di aumento del capitale sociale oppure di finanziamento infruttifero (in questo caso, con l'impegno da parte dei soci a non chiederne la restituzione fino almeno al completamento delle erogazioni sulla presente iniziativa di ricerca e formazione).

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38005

SICC SPA

Imputazione territoriale costi

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	620.000	-	-	-	620.000
Spese generali	-	-	370.000	-	-	-	370.000
Attrezzature	-	-	325.000	-	-	-	325.000
Consulenze	-	-	355.000	-	250.000	-	605.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	420.000	-	-	-	420.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	2.090.000	-	250.000	-	2.340.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	2.090.000	-	250.000	-	2.340.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	40.000	-	-	-	40.000
Spese generali	-	-	20.000	-	-	-	20.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	25.000	-	-	-	25.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	75.000	-	-	-	75.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	160.000	-	-	-	160.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	160.000	-	-	-	160.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38005

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	-	-	15.000	-	-	-	15.000
Spese trasferta personale	-	-	5.000	-	-	-	5.000
Altre spese correnti	-	-	25.000	-	-	-	25.000
Strumenti e attrezzature	-	-	10.000	-	-	-	10.000
Costi dei servizi di consulenza	-	-	-	-	100.000	-	100.000
Subtotale	-	-	55.000	-	100.000	-	155.000
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	95.000	-	-	-	95.000
Totale	-	-	150.000	-	100.000	-	250.000

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38005

SICC SPA

Forma e Misura dell'Intervento

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	40%	35%	30%	30%	30%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	100%	100%	100%	100%	100%
Credito Agevolato	-	-	-	-	-

Legge 297/1999 Art. 12/NanoTech2 DM38005

SICC SPA

Agevolazioni deliberate

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	627.000,00	75.000,00	-	702.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	1.358.500,00	162.500,00	-	1.521.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	32.000,00	-	-	32.000,00
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	96.000,00	-	-	96.000,00

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro	-	-	150.000	100.000	-	250.000
Credito Agevolato fino a Euro	-	-	-	-	-	-

Agevolazioni totali deliberate

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	734.000,00	250.000,00	984.000,00
Credito Agevolato fino a €	1.617.000,00	-	1.617.000,00
TOTALE	2.351.000,00	250.000,00	

11A06624

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Fattenotte Paolo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Fattenotte Paolo, nato il 19 agosto 1975 a Porto San Giorgio, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Fattenotte è in possesso del titolo accademico ottenuto il 29 gennaio 2003 in Italia presso la Università degli studi di Macerata; Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 gennaio 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da marzo 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), come non esercente;

Considerato pertanto che il richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai senso dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorità competente spagnola;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Fattenotte Paolo, nato il 19 agosto 1975 a Porto San Giorgio, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06439

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vallribera Valldeperas Natalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Vallribera Valldeperas Natalia, nata il 2 maggio 1975 a Sabadell (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Enginyera tecnica industrial» rilasciato dal «Col.legi d'Enginyers tecnics industrials» di Barcellona nel maggio 2009, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di ob-

blighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico in «Enginyeria tecnica industrial» presso la «Universitat Politecnica de Catalunya» nel marzo 1999;

Considerato che ha documentato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che, nonostante la esperienza professionale maturata, vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione B settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Vallribera Valldeperas Natalia, nata il 2 maggio 1975 a Sabadell (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di «Enginyera tecnica industrial» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) Energetica e macchine a fluido.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata sopra, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia come sopra individuata.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia individuata ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale della candidata. La candidata potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia sopra individuata. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06440

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Sartorio Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Sartorio Antonio, nato il 14 febbraio 1971 a Oria (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Sartorio è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 10 luglio 2008 in Italia presso la Università degli studi di Bari; Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Velletri;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Sartorio Antonio, nato il 14 febbraio 1971 a Oria (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06441

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Cerato Fabio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del Sig. Cerato Fabio, nato il 23 marzo 1974 a Cernusco sul Naviglio (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Cerato è in possesso del titolo accademico ottenuto nell'ottobre 2002 in Italia presso la Università degli studi di Milano;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto dell'8 settembre 2010, avendo accertato il su-

peramento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da ottobre 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), come non esercente;

Considerato pertanto che il richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai senso dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorità competete spagnola;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al Sig. Cerato Fabio, nato il 23 marzo 1974 a Cernusco sul Naviglio (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06442

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Scacchi Ines, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Scacchi Ines, nata il 26 agosto 1970 a Frascati (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 co. 2 del citato d.lgs. n. 286/1998, modificato dalla l. 189/2002, che prevede l'applicabilità del d.lgs. stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che la richiedente sig.ra Scacchi è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, "Laurea in Giurisprudenza", conseguito presso l'Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma l'11 dicembre 1996;

Preso atto che ha ottenuto un "Master of Laws" presso la "Fordham University School of Law" nel maggio 2007;

Considerato altresì la richiedente ha superato il "Bar Exam" e il "Profession Ethic Exam" presso la Suprema Corte dello Stato di New York nel novembre 2009;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dall'attestazione rilasciata il 16 luglio 2009 dall'Ordine degli Avvocati di Roma;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n.191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d.lgs. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che l'avere dato prova di avere conseguito la laurea in giurisprudenza presso una facoltà italiana e di aver successivamente compiuto la pratica in Italia può consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto quindi che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "avvocato" e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 co.3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Scacchi Ines, nata il 26 agosto 1970 a Frascati (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "Advogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

a) Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale Forense, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06443

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hoxha Aida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Hoxha Aida, nata il 7 maggio 1975 ad Elbasan (Albania), cittadina albanese, con la quale chiede il riesame del decreto dirigenziale datato 29 aprile 2008, ai fini di ottenere una riduzione della prova attitudinale applicata;

Precisato che con il decreto dirigenziale di cui sopra era stata accolta, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 e successive modifiche in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 206/07, l'istanza presentata dall'interessata diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat» - rilasciato dalla «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana (Albania), presso cui è iscritta dal settembre

2006 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato», subordinatamente al superamento di una prova attitudinale scritta e orale vertente su due prove scritte e una prova orale su sei materie;

Considerato che a sostegno della istanza di riesame l'interessata ha prodotto documentazione attestante il compimento della pratica forense in Italia;

Ritenuto che ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia;

Ritenuto che il compimento della pratica forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale a una sola prova scritta e ad un orale su due materie, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessata;

Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta della conferenza di servizi del 9 febbraio 2011;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 11 settembre 2009 con durata illimitata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;

Decreta:

l'istanza di riesame presentata dalla sig.ra Hoxha Aida, nata il 7 maggio 1975 ad Elbasan (Albania), cittadina albanese, è accolta con conseguente modifica del decreto dirigenziale datato 29 aprile 2008 nella parte relativa al contenuto della prova attitudinale da applicare.

Per l'effetto, il riconoscimento del titolo professionale di «avoca» di cui al decreto dirigenziale del 29 aprile 2008 quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06444

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Aiello Roberto Antonio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Aiello Roberto Antonio, nato il 25 giugno 1982 a Cosenza (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Aiello è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 28 febbraio 2007 in Italia presso la Università degli studi di Milano;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 15 luglio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di per-

corso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Aiello Roberto Antonio, nato il 25 giugno 1982 a Cosenza (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06445

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, al sig. Porcasi Daniele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Porcasi Daniele, nato il 3 giugno 1974 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Porcasi è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 7 febbraio 2002 in Italia presso la Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Civitavecchia;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di per-

corso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Porcasi Daniele, nato il 3 giugno 1974 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06446

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 marzo 2011.

Inclusione della sostanza attiva ciclossidim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della direttiva 2011/4/UE della Commissione che modifica inoltre la decisione 2008/934/CE.

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i Regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva ciclossidim;

Considerato che il Notificante della sostanza attiva ciclossidim ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte del Notificante, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il ciclossidim, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, l'Austria, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;

Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva ciclossidim nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale della sostanza attiva ciclossidim la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciclossidim soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva 2011/4/UE della Commissione del 20 gennaio 2011, concernente l'iscrizione della sostanza attiva ciclossidim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/4/UE della Commissione con l'inserimento della sostanza attiva ciclossidim nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare la sostanza attiva ciclossidim dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010;

Ritenuto altresì di dover cancellare la sostanza attiva ciclossidim anche dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata prorogata al 31 dicembre 2011;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale e in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati,

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva ciclossidim è iscritta fino al 31 maggio 2021 nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica e alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modifica dei Comunicati relativi alla Decisione 2008/934/CE e alla Decisione 2010/455/UE

1. La voce relativa alla sostanza attiva ciclossidim è cancellata dall'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE, con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010.

2. La voce relativa alla sostanza attiva ciclossidim è cancellata dall'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE, con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata prorogata al 31 dicembre 2011.

Art. 3.

Adeguamenti di fase 1

1. Il Ministero della salute adotta entro il 30 novembre 2011 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciclossidim, verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciclossidim posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciclossidim presentano al Ministero della salute, entro il 31 maggio 2011, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono revocati a partire dal 1° dicembre 2011. Il Ministero della salute provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva ciclossidim, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2015 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi di cui al comma 1 e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciclossidim, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE successivamente al 31 maggio 2011, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 maggio 2013, si intendono revocate a partire dal 1° giugno 2013, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono revocati a partire dal 1° giugno 2015, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 5.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, relativo alla sostanza attiva è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2014. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2014.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2015. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2016.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ciclossidim, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta a informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 7.

Entrata in vigore

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 393

ALLEGATO I

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«321	Ciclossidim Numero CAS: 101205-02-1 Numero CIPAC: 510	(5RS)-2-[(EZ)-1-(etossimino)butil]-3-idrossi-5- [(3RS)-tian-3-il]cicloes-2- en-1-one	≥ 940 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciclossidim, in particolare delle relative appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio per le piante non bersaglio. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono che siano fornite ulteriori informazioni sui metodi di analisi dei residui del ciclossidim nei prodotti vegetali e animali. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti tali metodi di analisi alla Commissione entro il 31 maggio 2013.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A06793

DECRETO 12 aprile 2011.

Riconoscimento del carattere scientifico dell'Asl di Bologna per l'Istituto delle Scienze neurologiche, nella disciplina di Scienze neurologiche.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto l'art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 4 del 19 febbraio 2008, che ha prescritto la promozione della costituzione di alcuni IRCCS sul territorio regionale, identificandone nel contempo le modalità e le forme di realizzazione, in accordo con la legge regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, quali parti integranti del SSR;

Visto il comma 3 lettera a del sopracitato art. 12, secondo cui possono essere costituite in IRCCS strutture interne ad aziende sanitarie a condizione che le stesse siano dotate di autonomia scientifica, organizzativa, contabile, nonché dell'assegnazione specifica di beni personale e risorse;

Considerato che, in attuazione della suddetta legge e di successivi provvedimenti regionali, l'Azienda USL ha costituito, al proprio interno, l'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna;

Vista la deliberazione del 22 aprile 2008, con la quale l'Assemblea regionale dell'Emilia-Romagna ha individuato il Polo delle Scienze Neurologiche del Dipartimento di Neuroscienze dell'Azienda Usl di Bologna, tra le strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e riconoscimento in IRCCS;

Vista la deliberazione n. 918/2008 con cui la Giunta regionale nel prendere atto dell'istanza per il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna nella disciplina di «Scienze Neurologiche», ha riconosciuto la coerenza dello stesso con la programmazione sanitaria regionale;

Acquisita l'istanza, ed il relativo progetto, in data 25 giugno 2008, con la quale l'Assessorato politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna chiede il riconoscimento scientifico dell'Istituto, come sopra individuato, nella disciplina di «Scienze Neurologiche»;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna n. 40 del 27 marzo 2009, ed in particolare l'art. 45 che, ad integrazione del pregresso Atto Aziendale, introduce l'Istituto delle Scienze Neurologiche all'interno della struttura organizzativa dell'Azienda USL, definendone la natura, le finalità, l'autonomia e la macrostruttura organizzativa dell'Istituto;

Vista la nota n. 14174 del 7 giugno 2010, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha comunicato la coerenza del carattere scientifico dell'Istituto con la programmazione sanitaria regionale;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata dagli esperti della Sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, presso il citato Istituto in data 26 luglio 2010;

Vista la con nota del 30 luglio 2010, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere favorevole al riconoscimento scientifico dell'Istituto in parola;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 20 gennaio 2011;

Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009, con la quale viene istituito il Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2009, che nomina il prof. Ferruccio Fazio quale Ministro della salute;

Decreta:

È riconosciuto, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'ASL di Bologna - ente con personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale in Bologna, Via Castiglione n. 29 - per l'Istituto delle Scienze neurologiche, nella disciplina di «»Scienze neurologiche», le cui sedi operative sono dislocate in Bologna presso:

Clinica Neurologica, Via Ugo Foscolo:

U.O.C. «Clinica Neurologica»;

U.O.S. «Neurologia degenze».

Ospedale Belluria:

U.O.C. «Anestesia e Rianimazione OB» Padiglione F;

U.O.S. «Anestesia Polispecialistica» Padiglione F;

U.O.S. «Neuroanestesia» Padiglione F;

U.O.C. «Medicina riabilitativa OB» Padiglione Tinozzi;

U.O.C. «Neurochirurgia OB» Padiglione A;

U.O.S. «Neurochirurgia pediatrica» Padiglione A;

U.O.S. «Neurooncologia» Padiglione A;

U.O.S. «Centro di riferimento Neurochirurgia dell'Ipofisi» - Pad. A;

U.O.C. «Neurologia OB» Padiglione C;

U.O.C. «Neuroradiologia» Padiglione A;

U.O.S. «Neuroradiologia Pediatrica» Padiglione A.

Ospedale Maggiore:

U.O.C. «Neurochirurgia d'urgenza e del trauma»;

U.O.C. «Neurologia OM»;

U.O.S. «Stroke Unit»;

U.O.C. «Neuropsichiatria infantile OM»;

U.O.S. «Neuroradiologia OM».

Poliambulatorio Mazzacorati:

U.O.S. «Riabilitazione sclerosi multipla».

Corte Roncati:

U.O.C. «Medicina riabilitativa infantile».

Roma, 12 aprile 2011

Il Ministro della salute: FAZIO

Il presidente della Regione Emilia-Romagna : ERRANI

11A06573

DECRETO 12 aprile 2011.

Riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina di Oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali, dell'Azienda ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova, per l'Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia, in Reggio Emilia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Visto l'art. 12 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 4 del 19 febbraio 2008, che ha prescritto la promozione della costituzione di alcuni IRCCS sul territorio regionale, identificandone nel contempo le modalità e le forme di realizzazione, in accordo con la legge regionale n. 29 del 23 dicembre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, quali parti integranti del SSR;

Visto il comma 3, lettera *b)*, del sopra citato art. 12 secondo cui possono essere costituite in IRCCS strutture interne ad Aziende sanitarie a condizione che le stesse siano dotate di autonomia scientifica, organizzativa, contabile nonché dell'assegnazione specifica di beni , personale e risorse;

Vista la deliberazione 22 aprile 2008, con la quale l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha individuato l'«Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» all'interno dell'Azienda Ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova» di Reggio-Emilia, tra le strutture per le quali avviare il percorso di costituzione e riconoscimento in IRCCS;

Vista la deliberazione del 23 febbraio 2009, n. 184, con cui la Giunta della Regione Emilia-Romagna, nel prendere atto dell'istanza per il riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina «Oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali» dell'Azienda Ospedaliera di Reggio-Emilia «Arcispedale Santa Maria Nuova» in riferimento al presidio interno alla stessa, ha riconosciuto la coerenza con la programmazione sanitaria regionale;

Acquisita l'istanza del 6 marzo 2009 con la quale l'Assessore alle politiche sociali della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso l'istanza per il riconoscimento del carattere scientifico dell'Azienda Ospedaliera di Reggio-Emilia «Arcispedale Santa Maria Nuova» in riferimento al citato presidio, nella disciplina di «Oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali»;

Vista la delibera del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Reggio-Emilia «Arcispedale Santa Maria Nuova» n. 61 del 26 giugno 2009 con la quale viene modificato l'Atto aziendale dell'Azienda con l'individuazione dell'«Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia», definendone la natura, le finalità, l'autonomia e la macrostruttura organizzativa dell'Istituto;

Vista la nota, prot. n. 177162 del 9 luglio 2010, con cui l'Assessore alle politiche sociali della Regione Emilia-Romagna ha dichiarato, tra l'altro, che la configurazione complessiva dell'«Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» assicura i profili di autonomia necessari per il riconoscimento in IRCCS ai sensi del citato comma 3, lettera *b)*, dell'art. 12 L.R.E.R n. 4/2008;

Vista la nota, prot. n. 85480 dell'11 ottobre 2010, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'ulteriore corso dell'*iter* per il riconoscimento dell'Istituto in questione;

Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata dagli esperti della Sottocommissione di valutazione, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, presso la citata Azienda in data 28 luglio 2010, nella quale la Commissione riconosce la scientificità, ravvisando, comunque, l'opportunità di un successivo sopralluogo, per la verifica dell'assolvimento delle prescrizioni evidenziate nella relazione;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 20 gennaio 2011;

Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009, con la quale viene istituito il Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2009, che nomina il prof. Ferruccio Fazio quale Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuto, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico, nella disciplina

di «Oncologia per tecnologie avanzate e modelli assistenziali», dell'Azienda Ospedaliera «Arcispedale Santa Maria Nuova», ente con personalità giuridica di diritto pubblico, per l'«Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia», con sede legale in Reggio-Emilia, Viale Risorgimento, 57.

2. Entro un anno dal riconoscimento, sarà verificato l'assolvimento da parte dell'«Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia» delle prescrizioni contenute nella relazione riguardante la site - visit, effettuata dagli esperti della Sottocommissione di valutazione di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, presso la citata Azienda.

Roma, 12 aprile 2011

Il Ministro della salute: FAZIO

Il presidente della Regione Emilia-Romagna: ERRANI

11A06574

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosu Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Rosu Ileana, nata a Horezu (Romania) il 22 gennaio 1973, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 23 dicembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Antim Ivireanul» di Rm. Valcea nell'anno 2010 dalla signora Rosu Ileana, nata a Horezu (Romania) il 22 gennaio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Rosu Ileana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06734

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigore Gusulica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'arti. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Grigore Gusulica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2009 dalla sig.ra Grigore Gusulica, nata a Avramesti (Romania) il giorno 28 gennaio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Grigore Gusulica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06735

DECRETO 10 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oana Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Oana Angela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 2001 dalla sig.ra Oana Angela, nata a Bucarest (Romania) il giorno 6 luglio 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Oana Angela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06864

DECRETO 12 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kannampuzha Delphy Sebastian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kannampuzha Delphy Sebastian ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertato che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Delphy Sebastian K.;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2009 presso la «Al Shifa School of Nursing» di Perintalmanna, Malappuram (India) dalla sig.ra Kannampuzha Delphy Sebastian, nata a Mapranam (India) il giorno 3 febbraio 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kannampuzha Delphy Sebastian è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A06863

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2011.

Approvazione del piano assicurativo agricolo 2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;

Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;

Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, con il quale, in attuazione dell'art. 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalità di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilità a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilità a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 2009, n. 30.162, registrato alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2010, registro 1 foglio 114, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2010;

Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 con la quale sono state stabilite le nuove procedure per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;

Visto,in particolare, l'art. 4, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82, che al fine di garantire la continuità della copertura dei rischi, dispone la conferma del Piano assicurativo per l'anno successivo, qualora entro la data del 30 novembre dell'anno precedente, non sia approvato un nuovo Piano, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102/04;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Viste le determinazioni della Commissione tecnica che propone di confermare per il 2011 il Piano assicurativo del 2010, con alcune modifiche ed integrazioni;

Viste le richieste delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto di accogliere le proposte integrative nei limiti consentiti dalla normativa Nazionale e dagli Orientamenti e Regolamenti della Commissione Europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 10 febbraio 2011;

Decreta:

Per la copertura dei rischi agricoli del 2011 è confermato il Piano Assicurativo 2010, approvato con il decreto 22 dicembre 2009, n. 30.162, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

1. L'art 1, è integrato con le seguenti aggiunte:

al paragrafo 1.3 l'elenco delle strutture aziendali assicurabili è integrato con la categoria ombrai - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante;

al paragrafo 1.4 l'elenco delle avversità assicurabili con polizza pluririschio a carico delle strutture aziendali – impianti di produzioni arboree e arbustive è integrato con il Gelo;

al paragrafo 1.6 aggiungere il sottoparagrafo .1 perdite dovute ad animali selvatici a carico dell'uva da vino;

al paragrafo 1.7.4 l'elenco delle epizoozie assicurabili negli allevamenti avicoli è integrato con la epizoozia salmonellosi;

al paragrafo 1.7.7 l'elenco delle epizoozie assicurabili negli allevamenti cunicoli è integrato con le epizoozie mixomatosi e malattia emorragica virale.

2. L'art. 3 comma 3 è sostituito dal seguente:

le polizze multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche coprono l'insieme delle avversità elencate all'art. 1, punto 1.2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche possono essere assicurati i danni da fitopatie e attacchi parassitari sulle stesse colture, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche. La copertura assicurativa ha una durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

3. All'art. 3, comma 7 la parola «coltura» inserita tra le parole «medesima» e «o allevamento» è sostituita con «tipologia colturale»;

4. L'allegato 1 – Tipologie colturali assicurabili è così integrato e modificato:

nella categoria «Vivai» la tipologia «Vivai di piante ornamentali» è sostituita dalle seguenti specificazioni:

vivai di piante ornamentali sotto serra;

vivai di piante ornamentali in pieno campo

vivai di piante ornamentali in vaso.

Nella categoria «Altre colture» la tipologia «Zafferano» è sostituita dalle seguenti specificazioni:

zafferano pistilli;

zafferano bulbi.

L'elenco delle colture raggruppate nella categoria «Ortive e ornamentali» è integrato con:

fiori di zucchina.

L'elenco delle colture raggruppate nella categoria «altre colture» è integrato con:

rucola da seme;

basilico da seme;

lino da seme non tessile.

5. L'allegato 2 - Metodologia di calcolo dei parametri contributivi – il paragrafo: «Garanzie multi rischio» è sostituito dal seguente:

Garanzie multi rischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche.

Il parametro delle polizze multi rischio per la stabilizzazione dei ricavi coincide con il tasso espresso in polizza. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, comunitario e nazionale, il relativo contributo è fissato nella misura dell'80% per le polizze con soglia di danno, ovvero nella misura del 50% per le polizze senza soglia di danno.

6. L'allegato 3 – 2 Definizioni di eventi e garanzie – II Garanzie - la definizione di «Garanzie multi rischio sulle rese» è sostituita dalla seguente:

Garanzie multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche.

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa della combinazione degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata comprensiva, eventualmente, delle fitopatie. In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente in cui non si sono registrate avversità presenti tra quelle assicurate, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto legislativo n. 102/2004, modificato dal decreto legislativo n. 82/2008. Qualora in uno o più anni del triennio si sono verificate avversità, si considerano l'anno o gli anni immediatamente precedenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 62

11A06942

DECRETO 10 maggio 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Grana Padano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del

regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Grana Padano";

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 137 del 13 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela del formaggio "Grana Padano" il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Grana Padano";

Visto il decreto del 20 aprile 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 102 del 4 maggio 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Grana Padano";

Visto il decreto del 16 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 103 del 5 maggio 2008, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Grana Padano";

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria "caseifici" nella filiera "formaggi" individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato CSQA Certificazioni S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Grana Padano";

Considerato che lo statuto approvato da questa Amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 24 aprile 2002 e già confermato con decreti del 20 aprile 2005 e del 16 aprile 2008, al Consorzio di tutela del formaggio Grana Padano con sede in Desenzano del Garda – fraz. San Martino della Battaglia (BS) – via XXIV Giugno, 8 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Grana Padano".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto decreto ministeriale 24 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A06622

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 aprile 2011.

Autorizzazione, all'organismo CSI SpA in Bollate, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti il 23 febbraio al n. 0033512 con la quale la società CSI SpA con sede legale in viale Lombardia, 20 – 20021 Bollate (MI), ha richiesto l'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione;

Considerato che la società CSI SpA con sede legale in viale Lombardia, 20 – 20021 Bollate (MI), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

1. La società CSI SpA con sede legale in viale Lombardia, 20 – 20021 Bollate (MI), è autorizzata, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1- controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B – esame CE del tipo;

Modulo B1 – esame CE della progettazione;

Modulo C1 – conformità al tipo;

Modulo D – garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E – garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 – garanzia qualità prodotti;

Modulo F – verifica su prodotto;

Modulo G – verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H – garanzia qualità totale;

Modulo H1 – garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società CSI SpA con sede legale in viale Lombardia, 20 – 20021 Bollate (MI); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

7. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società CSI SpA con sede legale in viale Lombardia, 20 – 20021 Bollate (MI), per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo apposite controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XVIII.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A06571

DECRETO 19 aprile 2011.

Autorizzazione, all'organismo Tuv Italia Srl, in Sesto S. Giovanni, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza acquisita in atti l'11 marzo 2011 al n. 0045992 con la quale la società TUV ITALIA SRL con sede legale in via Giosuè Carducci, 125 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI), ha richiesto l'autorizzazione alla certificazione CE relativa alle attrezzature a pressione;

Considerato che la società TUV ITALIA SRL con sede legale in via Giosuè Carducci, 125 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Decreta:

Art. 1.

1. La società TUV ITALIA SRL con sede legale in via Giosuè Carducci, 125 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI), è autorizzata, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - esame CE del tipo;

Modulo B1 - esame CE della progettazione;

Modulo C1 - conformità al tipo;

Modulo D - garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - garanzia qualità produzione;

Modulo E - garanzia qualità prodotti;

Modulo E1 - garanzia qualità prodotti;

Modulo F - verifica su prodotto;

Modulo G - verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - garanzia qualità totale;

Modulo H1 - garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. La società TUV ITALIA SRL con sede legale in via Giosuè Carducci, 125 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI), è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'All. I del decreto legislativo 93/2000.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di tre anni.

2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della società TUV ITALIA SRL con sede legale in via Giosuè Carducci, 125 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI); per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalità e proce-

dure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

4. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attività di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della Direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.

6. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico -Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.

7. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della società TUV ITALIA SRL con sede legale in via Giosuè Carducci, 125 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI), per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - si riserva la facoltà di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XVIII.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A06577

DECRETO 26 aprile 2011.

Emissione di un francobollo celebrativo del Museo nazionale dell'emigrazione italiana in Roma, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 magio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011) con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 2011 con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorativo;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 31 marzo 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 19613 del 18 aprile 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo celebrativo del Museo nazionale dell'emigrazione italiana in Roma, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 40 x 48; formato stampa: mm 36 x 44: dentellatura: 13 x 13 ½; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 15.00».

La vignetta riproduce il dipinto di Angiolo Tommasi realizzato nel 1896 dal titolo «Gli emigranti», custodito nella Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma e, in basso, il logo del MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Completano il francobollo la leggenda «ANGIOLO TOMMASI 'GLI EMIGRANTI'», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0.60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A06795

DECRETO 5 maggio 2011.

Emissione di francobolli celebrativi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dedicati ai Protagonisti, nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del sevizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del sevizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011) con il quale e stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi nelle riunioni del 10, del 24 e del 31 marzo 2011 e del 7 aprile 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 21244 del 28 aprile 2011;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2011, francobolli celebrativi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, dedicati ai Protagonisti (foglietti), nel valore di € 0,60 per ciascun soggetto.

Le vignette: gli otto francobolli, inseriti ciascuno in un foglietto, sono caratterizzati dalla stessa impostazione grafica e riproducono rispettivamente:

Camillo Benso conte di Cavour

Un particolare del dipinto della seconda metà del XIX secolo dal titolo «Camillo Benso conte di Cavour» (Museo del Risorgimento di Torino), affiancato da una litografia di Jacques Lemercier "Les Congrès de Paris" del 1856 (Museo Centrale del Risorgimento di Roma).

Carlo Cattaneo

Un'effige di Carlo Cattaneo tratta da una litografia di N. Amiotti risalente alla fine del XIX secolo (Museo Centrale del Risorgimento di Roma), affiancato da un particolare della litografia di M. Dovera, «Ricordo delle 5 giornate 1848 a Porta Vittoria» (Museo Centrale del Risorgimento di Roma).

Giuseppe Garibaldi

Un particolare di un ritratto fotografico di Giuseppe Garibaldi del 1860, affiancato da un particolare dell'opera di Antonio Licata «L'entrata di Garibaldi a Napoli il 7 settembre 1860» (Museo Nazionale di San Martino a Napoli).

Vincenzo Gioberti

Una litografia di Vincenzo Roscioni raffigurante Vincenzo Gioberti (Museo Centrale del Risorgimento di Roma), affiancato da un particolare della litografia di Franz Wenzel «Manifestazione di gioia dei napoletani per festeggiare Pio IX e Gioberti» (Museo Centrale del Risorgimento di Roma).

Clara Maffei e Cristina Trivulzio Belgiojoso

I ritratti di Clara Maffei (collezione privata) e Cristina Trivulzio Belgiojoso (Museo di Riva del Garda), realizzati entrambi da Francesco Hayez rispettivamente nel 1845 e 1832, affiancati da un particolare del dipinto di Filippo Vittori «I Bersaglieri lombardi e i lancieri della morte trasportano Emilio Manara gravemente ferito a Villa Spada» del 1850 (Museo del Risorgimento di Milano).

Giuseppe Mazzini

Una foto d'epoca realizzata da Brogi nel 1870 raffigurante Giuseppe Mazzini, affiancato dalla prima pagina della rivista «La Giovine Italia» in evidenza sulla bandiera della stessa associazione politica (Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma), su cui campeggia la scritta «Unione, forza e liberta», (Museo del Risorgimento di Genova).

Carlo Pisacane

Un ritratto fotografico di Carlo Pisacane risalente alla seconda metà del XIX secolo (Museo Centrale del Risorgimento di Roma), affiancato dal dipinto di Giuseppe Sciuti «La morte di Carlo Pisacane» (Palazzo Municipale di Catania).

Vittorio Emanuele II

Un ritratto a mezzo busto di Vittorio Emanuele II di Savoia Re d'Italia, realizzato dal fotografo Montabone, affiancato da un particolare del dipinto di P. Litta «Ritratto di Vittorio Emanuele II re di Sardegna e d'Italia» (Ministero della Difesa - Service Historique de l'Armée de Terre di Parigi).

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR», «CARLO CATTANEO», «GIUSEPPE GARIBALDI», «VINCENZO GIOBERTI», «CLARA MAFFEI CRISTINA TRIVULZIO BELGIOJOSO», «GIUSEPPE MAZZINI», «CARLO PISACANE» e «VITTORIO EMANUELE II» la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Caratteristiche dei foglietti: ogni francobollo è inserito in un riquadro perforato posto al centro del foglietto; fuori dal riquadro, a sinistra, s'intravede in trasparenza lo stesso ritratto del personaggio presente nella vignetta, mentre a destra, prosegue l'opera riprodotta nella vignetta del francobollo.

Completano ciascun foglietto, in alto a sinistra, la scritta «I PROTAGONISTI DELL'UNITÀ D'ITALIA», e in basso, rispettivamente a sinistra e a destra, i loghi delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e di Poste Italiane.

Stampa: Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente per l'intero foglietto; formato carta e stampa del francobollo: mm 40 x 30; dentellatura: 13 x 13½; formato del foglietto: cm 8 x 6: colori: sei; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A06794

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rimborsabilità senza modifica di prezzo e condizioni per la nuova indicazione terapeutica «Taxotere»

Si comunica che Consiglio di Amministrazione dell'AIFA nella seduta del 28 aprile 2011 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità senza modifica di prezzo e condizioni per la nuova indicazione terapeutica di seguito indicata.

TAXOTERE.

Nuova indicazione terapeutica.

Taxotere in associazione con doxorubicina e ciclofosfamide è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti con tumore della mammella operabile linfonodo negativo.

Nei pazienti con tumore della mammella operabile linfonodo negativo, il trattamento adiuvante deve essere limitato ai pazienti candidati alla chemioterapia secondo i criteri internazionali per il trattamento primario del tumore della mammella nelle fasi iniziali.

11A06865

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma della designazione di "I.N.A.I.L. - Area ex I.S.P.E.S.L. - Dipartimento certificazione e conformità di prodotto ed impianti - denominato INAIL ON 100" quale organismo per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici in data 5 maggio 2011, l'I.N.A.I.L., con sede in via Alessandria, 220/e - Roma, già designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, è autorizzato a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopracitato decreto legislativo.

La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

11A06572

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione, alla società Caseificio Ferretti S.r.l., ad istituire ed esercitare un magazzino generale

Con decreto ministeriale 3 maggio 2011 la società «Caseificio Ferretti S.r.l.» con sede in Orzinuovi (BS), via Verolanuova n. 72/74, viene autorizzata ad istituire ed ivi esercitare un magazzino generale costituito da due capannoni aventi, rispettivamente, una superficie di mq. 548,58 e mq. 729,21, per una superficie complessiva di mq. 1277,79 utilizzati per la stagionatura di formaggi grana, parmigiano reggiano e grana padano.

11A06576

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-119) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00